OGGETTO: affido alla ditta Progetto Salute Srl di Trento dell'incarico, per l'anno 2017, di "Medico Competente" e di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (R.S.P.P.), di cui al D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm. CIG: Z581E1E8A6

Premesso che, tra gli obiettivi programmati dall'Amministrazione comunale è contemplato quello relativo alla "*Prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro*".

Precisato che fra i compiti in capo al Datore di Lavoro previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 rientra anche quello relativo alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.). e di medico competente.

Ricordato che i Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco, hanno trasferito le competenze nella materia in oggetto all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, con sede in Cavareno la quale con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, ha recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014.

Valutata l'opportunità di affidare detto servizio congiuntamente per tutti i Comuni dell'Unione;

Atteso che, in materia di acquisizione di beni, di servizi e di prestazioni, la normativa di riferimento risulta essere quella disposta dalla L.P. n. 23/1990 e s.m. ed il suo regolamento di attuazione, dal D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm. e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, nonché dalla recente normativa contenuta nell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 (c.d. "spending review") convertito con modifiche in L. 07.08.2012 n. 135;

rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini delle determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni

potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della I. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC;

ritenuto quindi di procedere all'affidamento delle forniture di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA / MEPAT);

ritenuto di procedere all'affido dell'incarico in parola, a trattativa privata, tramite Ordine d'Acquisto (OdA) al fornitore individuato come idoneo e abilitato presso la piattaforma MEPA, in quanto l'importo della fornitura del servizio richiesto non supera il limite per il quale è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23;

Allo scopo si è verificato che sulla piattaforma telematica provinciale Mercurio è presente la categoria merceologica "Servizi sanitari e di sicurezza" e si è deciso di procedere ad una richiesta di offerta (RDO) sullo stesso portale, mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 c. 4 della L.P. 23/90, a prezzo più basso, attraverso la predisposizione di un apposito capitolato di descrizione del servizio richiesto, presente agli atti, con un importo a base d'appalto di euro 2.800,00 annuale relativo al servizio di prevenzione e protezione e al servizio di medico competente e piano di assistenza sanitaria per l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

In data 28.03.2017 è pervenuto il preventivo (n. offerta 3000111523) della ditta Progetto Salute srl, la quale ha offerto un ribasso per i servizi sopra descritti del 5% per un importo annuale di euro 2.660,00 oltre ad Iva, per le seguenti prestazioni:

- A) Prestazioni sanitarie (visite specialistiche ed esami);
- B) Assistenza annua medico competente:
- C) Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Visto che le modalità di effettuazione del servizio sono descritte nel capitolato.

Ritenuta l'offerta corretta, tecnicamente valida, perché in grado di soddisfare pienamente le esigenze della struttura, mantenendo una continuità con gli anni precedenti ed economicamente vantaggiosa, in quanto l'impresa si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del servizio nella tipologia e alle condizioni stabilite nel disciplinare elaborato dall'amministrazione comunale, allegato alla R.D.O, a un prezzo inferiore di € 140,00.- rispetto all'importo a base di gara pari a € 2.800,00.- (IVA esclusa) e considerato che l'importo richiesto è nettamente inferiore a 46.000,00 euro, si procede ad affidare l'incarico mediante trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

Rilevato che per la scelta del contraente si può procedere mediante trattativa privata diretta, atteso che il valore contrattuale rientra nella disposizione dettata all'art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 23/90, in combinato disposto con il comma 4, per cui, nel caso l'importo contrattuale non ecceda la somma di € 46.000,00 (IVA esclusa) il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Essendo soddisfatti di come la ditta svolge le prestazioni sanitarie richieste, nonché data l'esigenza di garantire continuità di servizio e omogeneità su tutto il territorio.

Ritenuto, quindi, di affidare alla ditta Progetto Salute srl l'incarico di cui trattasi con il sistema della trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ("Disciplina delle attività contrattuali e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento").

Ritenuto di determinare quanto di seguito indicato in ordine all'oggetto, fine, forma e clausole essenziali del relativo contratto:

- oggetto e fine del contratto consistono nell'affidamento dell'incarico, per l'anno 2017, di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) di cui ai D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm.; e dell'incarico di medico competente;
- il contratto, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza e secondo le clausole e prestazioni indicate nel'offerta stessa; prestazioni entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

Accertato che la spesa derivante dalla adozione della presente deliberazione, pari a € 2.660,00, oltre IVA 22% e quindi per un totale presunto di euro 3.245,20, trova copertura al cap. 77/1 M.P. 01.10 P.F. 1.03.02.11.999 per € 1.945,20 e al cap. 77/2 M.P. 01.10 P.F. 1.01.01.02.999 per € 1.300,00 esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 di data 07 marzo 2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017.

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Servizio Finanziario ai sensi rispettivamente dell'81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPRG 28.01.1999 n. 4/L, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm., e in particolare l'art. 21;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1. di affidare, tramite Mepat, per le motivazioni esposte in premessa, con il sistema della trattativa privata diretta alla ditta Progetto Salute srl, con sede in Trento, via Milano 118, C.F. e p. IVA 01214730226, l'incarico per l'anno 2017:
 - A) Prestazioni sanitarie (visite specialistiche ed esami)
 - B) Assistenza annua medico competente:
 - C) Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), di cui al D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm.,
 - il tutto nei termini e secondo le modalità dell'offerta (RDO) sulla piattaforma telematica provinciale Mercurio di data 28.03.2017 n. 3000111523;
- 2. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza

- secondo le modalità specificatamente previste nel ME-PAT e secondo l'offerta ed il capitolato;
- **3.** di imputare la spesa presunta derivante dalla adozione della presente deliberazione pari ad euro 2.660,00, oltre IVA 22% e quindi per un totale presunto di euro 3.245,20, al cap. 77/1 M.P. 01.10 P.F. 1.03.02.11.999 per € 1.945,20 e al cap. 77/2 M.P. 01.10 P.F. 1.01.01.02.999 per € 1.300,00 esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017;
- 4. di dare atto che:
- Alle prestazioni di servizio di cui al presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- che la ditta dovrà comunicare entro 7 giorni gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo, indicando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso;dovrà essere riportato in fattura e in tutti i documenti contabili il codice CIG comunicato alle varie aziende precisando che la condizione della tracciabilità dei pagamenti deve essere accettata da parte delle ditte stesse
- **5.** d'inviare copia della presente deliberazione alla ditta Progetto Salute srl per opportuna conoscenza:
- **6.** di dichiarare , data l'urgenza dell'approssimarsi della scadenza delle visite necessarie , il presente provvedimento immediatamente esecutivo con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, , ai sensi dell'art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
- 7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.